

Provincia di Biella

Rinnovo Concessione di derivazione d'acqua, ad uso Energetico, dal torrente Artignaga, al confine tra i Comuni di MOSSO e VEGLIO, assentito all'Associazione Gruppo di Pesca Sportiva Bielmonte con D.D. n° 969 del 04.09.2018. PRATICA PROVINCIALE: 455.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 969 del 04.09.2018

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RIFIUTI, V.I.A, ENERGIA, QUALITA' DELL'ARIA, ACQUE REFLUE E RISORSE IDRICHE

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 23.07.2018 dal Sig. Antonino MASSO, in qualità di Presidente della "Associazione Gruppo di Pesca Sportiva Bielmonte", relativo alla derivazione d'acqua pubblica in parola, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire, in conformità agli artt. 30 e 34 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, all'Associazione Gruppo di Pesca Sportiva Bielmonte (codice fiscale 92001210027), con sede in Masserano, via 2 Giugno n° 13, il rinnovo della concessione in precedenza assentita con D.G.R. 18 novembre 1991 n° 155-10441, per continuare a derivare dal torrente Artignaga, in località posta a confine tra i Comuni di Mosso e Veglio, una portata massima istantanea di litri al secondo 8,33 ed una portata media annua di litri al secondo 5,28 d'acqua pubblica superficiale ad uso Energetico (produzione sul salto utile di metri 450 della potenza nominale media di Kw. 23), con obbligo di restituzione integrale dell'acqua nello stesso torrente Artignaga, in loc. "Casa del Pescatore del Comune di Veglio.

Di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per anni 30, successivi e continui, decorrenti dal 29.08.2017, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.G.R. 18 novembre 1991 n° 155-10441, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Roberto CARENZO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.812 di Rep. del 23 luglio 2018

ART. – 13 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Artignaga, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della P.A. le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa

compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa e alle opere di regolazione della portata. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna,ecc.) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI